



Bruxelles, 1.6.2023
COM(2023) 273 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento

{SEC(2023) 209 final} - {SWD(2023) 159 final} - {SWD(2023) 164 final}

ALLEGATO II

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE IRREGOLARITÀ O DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

- (1) Eventuali irregolarità riguardanti il registro degli oli minerali e altri registri pertinenti o altre carenze connesse a potenziali scarichi, riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate a norma della direttiva 2009/16/CE¹ dallo Stato membro interessato, da un altro Stato membro o da uno Stato firmatario del memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi) nei precedenti porti di scalo della nave;
- (2) eventuali irregolarità riguardanti il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi, o la relativa notifica, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/883², verificatesi nello Stato membro interessato o nello Stato membro dei precedenti porti di scalo della nave;
- (3) eventuali irregolarità riguardanti la mancata conformità ai criteri d'uso dei sistemi di depurazione dei gas di scarico utilizzati come metodi di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che fa riferimento agli orientamenti del 2009 sui sistemi di depurazione dei gas di scarico di cui alla risoluzione MEPC.184(59), sostituiti dagli orientamenti del 2021 sui sistemi di depurazione dei gas di scarico di cui alla risoluzione MEPC.340(77);
- (4) eventuali informazioni ricevute da un altro Stato membro relative a un potenziale scarico illegale effettuato dalla nave ottenute attraverso le procedure previste dalla direttiva 2002/59/CE⁴, tra cui prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della convenzione Marpol 73/78 comunicate dalle stazioni costiere di uno Stato membro alle stazioni costiere dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 16 di tale direttiva oppure incidenti che il comandante della nave ha rapportato alla stazione costiera dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 17 della stessa; o
- (5) qualsiasi altra informazione fornita da persone coinvolte nell'esercizio della nave, compresi i piloti, che suggerisca irregolarità relative a potenziali violazioni degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

¹ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

² Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

³ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

⁴ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA PANORAMICA A LIVELLO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 QUATER

- (1) Per ciascun incidente di inquinamento verificato e confermato da uno Stato membro, le informazioni contenute nella panoramica a livello dell'Unione pubblicata a norma dell'articolo 10 quater includono:
 - a) data dell'incidente;
 - b) identificazione della nave coinvolta nell'incidente;
 - c) posizione (latitudine e longitudine) dell'incidente di inquinamento;
 - d) estensione dell'incidente di inquinamento (area e lunghezza), se applicabile;
 - e) tipo di inquinante;
 - f) Stati membri coinvolti;
 - g) descrizione delle attività di verifica dell'incidente di inquinamento;
 - h) data e ora delle attività di verifica e dei mezzi utilizzati per tali attività;
 - i) dettagli della sanzione amministrativa comminata.

- (2) Per ciascun Stato membro, le informazioni aggregate contenute nella panoramica a livello dell'Unione pubblicata a norma dell'articolo 10 quater includono:
 - a) numero di possibili incidenti di inquinamento segnalati tramite CleanSeaNet individuati dallo Stato membro;
 - b) numero di possibili incidenti di inquinamento segnalati tramite CleanSeaNet verificati sul posto dallo Stato membro;
 - c) numero di incidenti di inquinamento confermati dopo la verifica (specificati per area: acque territoriali, ZEE, alto mare);
 - d) numero di responsabili identificati;
 - e) numero di casi in cui è stata comminata una sanzione.